

no» DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 17 gennaio 2024 da IFCQ certificazioni S.r.l., organismo di controllo della DOP «Prosciutto Toscano», attestante che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, le partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 9.467 su un totale di partite avviate alla macellazione di 45.115, pari quindi a 20,98% del totale e che dal 1° gennaio a 31 dicembre 2023, gli allevamenti che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita tra 176,01 kg e 184,00 kg sono stati 1.274 su un totale di 1.605 allevamenti (codici DOP) che hanno avviato animali alla macellazione ai fini DOP nel periodo considerato, pari quindi a 79,38% del totale;

Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della Peste suina africana;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere esclusi dalla filiera del «Prosciutto Toscano» DOP a causa del loro peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Toscano», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo);

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo n. 0048960 del 1° febbraio 2024, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela sopra citato e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Considerato che, con provvedimento n. 0034325 del 24 gennaio 2023, è stata approvata la modifica temporanea del disciplinare della DOP «Prosciutto Toscano», pubblicata nel sito del Ministero lo stesso giorno, ai fini della durata della sua validità;

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo della modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano», ai sensi del citato art. 53, paragrafo

2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'articolo 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana detto rinnovo apportato al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013 è modificato come di seguito riportato:

«Art. 2 (*Zona di produzione*). — I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più 15% o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del reg. CEE n. 3220/1984 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine».

Il presente decreto, recante il rinnovo della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», è in vigore dal 24 gennaio 2024 per mesi dodici e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A00974

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 19 febbraio 2024.

Proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, recante: «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 1/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincen-



zo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022;

Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2023;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti di cui al citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Mi-

nistro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2023;

Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina africana (PSA). Anni 2023-2028, trasmesso dal Commissario straordinario alla Peste suina africana alle regioni e province autonome con nota n. 0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 9/2022, così come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato, inoltre, che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale;

Tenuto conto dell'imminente termine di validità delle disposizioni contenute nella citata ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5;

Sentiti il Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;

Considerato il persistere di casi di positività alla PSA nei suidi selvatici, accertati e confermati attraverso diagnosi di laboratorio dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile, attraverso una adeguata gestione e un coordinamento delle attività legate al contenimento dell'emergenza, un'applicazione più incisiva delle misure utili a contrastare la diffusione e la persistenza della malattia da Peste suina africana;

Ritenuto necessario, pertanto, di prorogare la validità delle misure contenute nella citata ordinanza, ai fini del controllo e del monitoraggio della filiera suinicola e di preservare l'equilibrio della fauna selvatica;



Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le misure disposte con l'ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5, avente ad oggetto «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana» sono prorogate fino al 31 marzo 2024.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, modificato dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112.

2. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione, è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, così come modificato dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2024

Il Commissario straordinario: CAPUTO

24A01026

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 gennaio 2024.

Approvazione dell'accordo datato 24 gennaio 2024 con il Lloyd's Register Group Ltd, concernente delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effet-

tuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto interdirettoriale 3 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2019, concernente l'approvazione dell'accordo di delega datato 22 marzo 2019 all'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group Ltd dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2021, n. 458 recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica», per effetto del quale tutti gli adempimenti relativi alla convenzione MARPOL sono attribuiti alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che all'art. 1 ha modificato le denominazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Considerato che il citato accordo di delega all'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group Ltd, datato 22 marzo 2019, giungerà alla sua naturale scadenza il 22 marzo 2024;

Vista la nota PEC in data 19 luglio 2023 il Lloyd's Register Group Ltd, acquisita con protocollo n. 22696 in pari data, ha inviato l'istanza di rinnovo dell'accordo ai sensi dell'art. 12, comma 4 del medesimo;

Considerato che Lloyd's Register Group Ltd ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'amministrazione;

Ritenuto necessario approvare l'accordo di delega al Lloyd's Register Group Ltd dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sottoscritto in data 24 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo Lloyd's Register Group Ltd è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 24 gennaio 2024 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

